



IL TRIBUNALE DI MANTOVA
- SEZIONE SECONDA -

nella persona del giudice unico Dott. Laura DE SIMONE
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4093/2001 R.G. assunta
in riserva all'udienza del giorno 20/04/2004

promossa da:

FALL. BELLELI SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente
domiciliato in VIA ROMA 19 - MANTOVA, presso e nello
studio dell'avv. BENASSI FRANCO che lo rappresenta e
difende;

ATTORE

contro:

**BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA ora BANCA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

CONVENUTO CONTUMACE

con la chiamata di:

BANCA AGRICOLA MANTOVANA S.P.A. elettivamente
domiciliato in VIA PRINCIPE AMEDEO 33 - MANTOVA,
presso e nello studio dell'avv. GENOVESI SERGIO che la
rappresenta e difende;



TERZO CHIAMATO

in punto a:

"171105 - Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)"

Motivi

in ordine all'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dalla terza chiamata Banca Agricola Mantovana S.p.A. nella comparsa di costituzione depositata all'udienza del 20 aprile 2004, per non essere stato riassunto il processo nei confronti della stessa,

osservato che nella fattispecie in esame il giudicante in data 16.7.2003 ha dichiarato l'interruzione del processo, a mente dell'art.300 c.p.c., per perdita della capacità processuale della Banca Agricola Mantovana S.p.A. per intervenuta fusione per incorporazione nella Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con atto del 25 marzo 2003,

rilevato che, successivamente, il ramo d'azienda incorporato nella Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., identificabile nell'azienda bancaria convenuta in giudizio, è stato ceduto alla "nuova" Banca Agricola S.p.A.,

considerato che il Fallimento Belleli S.p.A. ha proposto ricorso per la riassunzione del processo, ai sensi dell'art.303 c.p.c., e nel termine assegnato dal giudice, - e comunque nel termine perentorio di sei mesi dall'interruzione previsto dall'art.305 c.p.c.-, ha notificato ricorso e decreto esclusivamente alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.,

ritenuto che, nell'ipotesi di fusione per incorporazione di una società parte processuale, il giudizio debba proseguire nei confronti dell'incorporante, per il fatto che la società assoggettata a fusione si estingue e la società incorporante le succede in ogni rapporto sostanziale e processuale, in una situazione



corrispondente a quella della successione a titolo universale "mortis causa" (Cass. 2 agosto 2001 n.10595; Cass.22 giugno 1999 n.6298),

osservato che il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso, quale si è verificato per effetto della cessione del ramo d'azienda da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a Banca Agricola Mantovana S.p.A. è regolato processualmente dall'art.111 c.p.c., norma che prevede la prosecuzione del processo tra le parti originarie, e unicamente consente al successore a titolo particolare di intervenire o essere chiamato in causa, per cui appare possibile affermare l'irrilevanza del trasferimento rispetto al processo in corso,

considerato che non rileva, ai fini che qui interessano, il disposto del comma V dell'art.58 t.u.l.b., in base al quale - per decorso dei tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione - il cessionario dell'azienda bancaria risponde in via esclusiva dell'adempimento delle obbligazioni oggetto della cessione, atteso che la norma invocata regola i rapporti di natura sostanziale tra cedente, cessionario e debitori e creditori ceduti nell'ipotesi di cessione a banche di aziende, rami d'azienda e beni individuati in blocco, senza nulla statuire, in particolare, con riferimento alla legittimazione processuale relativamente alle controversie in corso al momento della cessione,

rilevato, conseguentemente, che devono trovare applicazione i generali principi processuali sopra richiamati, salva poi sempre l'opponibilità della sentenza alla banca cessionaria, in conseguenza della vicenda successoria a titolo particolare che la vede coinvolta (art.111 IV co. c.p.c.),

ritenuto, pertanto, che la parte onerata della riassunzione abbia correttamente riassunto il processo, nel termine fissato, nei confronti dell'unico soggetto legittimato a proseguirlo in successione,

rigetta



l'istanza di estinzione del giudizio;

considerato che Banca Agricola Mantovana S.p.A. ha altresì preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di citazione per mancata determinazione della cosa oggetto della domanda (art.163 n.3) c.p.c.), e nella specie per mancata indicazione delle singole rimesse ritenute revocabili da parte del Fallimento,

osservato che, contrariamente all'assunto dell'Istituto di Credito convenuto, l'atto di citazione specifica in maniera adeguata le rimesse aventi connotati solutori revocabili ex art.67 L.F., attraverso lo specifico richiamo a prospetti contabili allegati (doc.7,8,9,10), da considerarsi parte integrante dell'atto introduttivo e da valutarsi unitamente agli estratti conto relativi ai singoli conti correnti del periodo interessato (doc.2,3,4,5),

considerato che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte deve ritenersi possibile l'individuazione "*per relationem*" dell'oggetto della domanda, atteso l'idoneità di tale *modus operandi* a consentire un'adeguata difesa del soggetto evocato in giudizio (Cass.27.11.1999 n.850),

rilevato che la giurisprudenza di merito richiamata da parte convenuta, conosciuta e condivisa da questo giudicante, attiene ad ipotesi, tutt'affatto diverse, in cui l'atto di citazione proposto dalla curatela fallimentare non contiene alcuna indicazione, neppure sintetica o "*per relationem*" delle rimesse da dichiararsi inefficaci, per cui effettivamente né il giudice, né la controparte sono posti nella condizione di conoscere con determinatezza gli estremi della controversia,

visto l'art.164 c.p.c.,

rigetta

l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e

fissa

per l'assunzione delle prove già ammesse l'udienza del 5 novembre 2004 ore 9, invitando il CTU dott. Paolo Rebecchi alla ripresa delle operazioni peritali e concedendo nuovo termine per



il deposito dell'elaborato peritale sino al 30 ottobre 2004.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e al
CTU della presente ordinanza.

Mantova, li 28 aprile 2004

Il Giudice
Dot. Laura De Simone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI ..2.8.APR.2004.....

IL CANCELLIERE